

AVV. CECILIA LICITRA

V.LE TEN. LENA, 14 – 97100 RAGUSA

Tel e Fax 0932.621.098 email avv.cecilialicitra@aliceit

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C. E CONTESTUALE

ISTANZA CAUTELARE

Per il **sig. Senia Salvatore** nato a Vittoria il 3.03.1970 ed ivi residente C.F. SNESVT70C03M088U elettivamente domiciliato in Ragusa, viale Ten. Lena n° 14, presso lo studio dell'**avv. Cecilia Licitra** (C.F.: LCTCCL67M42H163D; fax: 0932621098; .PEC: cecilia.licitra@avvragusa.legalmail.it) dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto:

ricorrente;

CONTRO

Il Ministero dell'istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F.80185250588

resistente;

PER LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente ad avere correttamente valutato nella graduatoria ATA per il profilo di assistente amministrativo/collaboratore scolastico per la provincia di Ragusa il servizio prestato presso l'istituzione formativa Enaip, ente di diritto morale riconosciuto con DPR 5 aprile 61 n 1113 con sede in Ragusa dal 1.9.92 al 30.6.2015

PREMESSE

Il ricorrente ha presentato, entro i termini previsti allo scopo, e precisamente



nel mese di aprile 2021 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA al Dirigente Scolastico dell'Istituto Caruano di Vittoria , dichiarando tutti i titoli culturali e di servizio in suo possesso, ivi compreso il servizio prestato nel medesimo profilo professionale presso l'istituzione formativa Enaip ente professionale accreditato presso la regione Sicilia . In particolare il ricorrente, inseriva quale servizio solo quello prestato alle dipendenze dell'enaip dall'anno scolastico 1993 al 2014.

A seguito della pubblicazione della graduatoria, avvenuta in data il ricorrente veniva inserito nella graduatoria personale AT A provincia di Ragusa con il punteggio pari a 44,25 per la graduatoria collaboratore scolastico e punti 31,6 quale assistente amministrativo

A seguito di ciò l'istante in data 3 settembre 2021 veniva individuato dall'Istituto Pirandello di Comiso .quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico e ciò sino al 30 giugno 2022 ; proposta che veniva accettata dal ricorrente

Subito dopo avere preso servizio, il dirigente scolastico dell'istituto Pirandello ,disponeva la risoluzione del contratto e con decreto del 7 settembre 2021, procedeva a rettificare il punteggio già riconosciuto attribuendo al ricorrente punti 6,3 sia nella graduatoria Assistente amministrativo, sia nella graduatoria di collaboratore scolastico riconoscendo solo i titoli culturali.

Tale rettifica, era effettuata a seguito della nota n 22372 del 23 agosto 2021 della USR Sicilia con la quale, l'amministrazione scolastica, precisava che il DM 50/2021, "che disciplina la costituzione delle nuove graduatorie di



circolo e d'istituto per il triennio scolastico 21/22, 22/23 23/24, non prevedono in alcun caso la valutazione del servizio presso enti di formazione professionale”; conseguentemente, venivano invitati i dirigenti scolastici a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi in oggetto. La mancata valutazione/ decurtazione nei termini dovuti del servizio prestato dal ricorrente, ha determinato un danno gravissimo atteso che, a seguito della decurtazione, allo stesso non solo è stato revocato l’incarico a tempo determinato sino al 30 giugno 2022 , ma non ha potuto accettare le altre proposte di nomina nel frattempo pervenute e ciò in quanto con il punteggio oggi attribuito non può aspirare ad avere incarichi. La condotta dell’Amministrazione è illegittima ed il ricorrente ha diritto alla corretta valutazione del servizio di cui trattasi,, per i seguenti

MOTIVI

Ai fini di un corretto inquadramento della questione, appare preliminarmente opportuna una breve ricognizione della normativa di riferimento.

L’art. 68 della legge 17 maggio n 114, istitutiva dell’Obbligo di frequenza di attività formative fino ai 18 anni, prevedeva che l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione e di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età poteva essere assolto nei seguenti percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell’esercizio dell’apprendistato.

In applicazione della predetta disposizione legislativa, il DPR 12 luglio 2000, n257, concernente l’obbligo di frequenza delle attività formative aveva



ribadito che l'obbligo di frequenza delle attività formative aveva ribadito che l'obbligo formativo può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale e nell'esercizio dell'apprendistato.

La successiva legge 28.03.2003 n 53, ha quindi introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato 2nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, specificando che i due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione(quello liceale e quello della formazione professionale)sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che entrambi concorrono all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che è possibile transitare dall'uno all'altro e che, da ambedue è consentito l'accesso all'esame di stato.

Oggi la materia è stata riorganizzata dal Decreto legislativo 17.10.2005 n 226 il cui art.1 stabilisce, che il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale; assolto l'obbligo di istruzione, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n 76.

Il DPR 226/2005 precisa altresì che i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione



e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di studi.

Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, precisa altresì il DPR 226/2005, riconoscono le esercitazioni pratiche, le esperienze



formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali previsti dal DPR 226/2005.

Gli accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 hanno quindi completato il quadro della disciplina per l'assolvimento dell'obbligo scolastico nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale in regime di sussidiarietà .

Il complessivo quadro normativo sopra delineato, disegna quindi il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, come costituito in un unicum dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Già alla luce di detti chiari riferimenti normativi appare quindi errata ed illegittima la mancata valutazione del servizio prestato dal ricorrente, alle dipendenze dell'enaip, ente morale di formazione accreditato e riconosciuto con DPR 5 aprile 1961 n 1113

Gli enti di formazione professionale riconosciuti costituiscono uno dei due assi portanti del sistema del secondo ciclo di istruzione (vedi per tutti il



Protocollo di intesa tra Regione Sicilia, Miur e Ministro del lavoro del 16.12.2010 e le relative linee guida allegate).

La stessa Circolare Miur prot. n 18876 del 07.11.2018 alla voce “iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (I e FP), prevede espressamente che *“si effettuano on line...le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionali erogati...dai Centri di Formazione professionale accreditati dalle Regioni...Si ricorda che nell’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’art.2, comma 1 del decreto legislativo 61/2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018(Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale...”*

Proprio alla luce del predetto quadro normativo va letta ed applicata la tabella di valutazione titoli allegata al bando della procedura (Decreto del Direttore generale dell’Usr Sicilia del 01.05.2020) laddove, quanto alla valutazione dei titoli di servizio, prevede quanto segue...

La nota 4 alla Tabella di valutazione, specifica che *“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.*

Cio significa che gli enti professionali sono e devono essere inquadrati come scuole non statali .. punto C allegato al bando



*** **

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio, diversamente per quello che invece accade per il personale ATA è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M.374/2017, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.

Invero, il Dm 640/2017, allegato A1, lettera B, e recentemente l'ordinanza 60/20 prevedono che ai fini dell'inserimento in graduatoria viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Con decreto ministeriale n 374 del 1° giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo confermato anche dalla OM 60/20

Come dianzi evidenziato, la legge 28 marzo 2003, n 53, ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato “nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale”. I due sistemi che



compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Non si comprende quindi, come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.



Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente, tenuto conto che viene considerato e valutato in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

*** **

Pertanto il servizio svolto presso l' enaip rientra a pieno titolo nella previsione legislativa riguardante le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché da ricondurre anche tra le previsioni della tabella di valutazione titoli, alla stregua degli enti legalmente riconosciuti e convenzionati.

Su fattispecie analoga si è già pronunciato il **Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 10.07.2019 emessa nel procedimento iscritto al n. 3982/2019 RG.**

Il Tribunale di Torre Annunziata ha rilevato che il servizio prestato presso un ente di formazione professionale accreditato nell'ambito delle attività di assolvimento dell'obbligo di istruzione, rientra nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

*** **

A fronte di quanto sopra, appare illegittima la mancata valutazione del servizio prestato dal ricorrente presso l'enaip di Ragusa che ha portato alla risoluzione del contratto in essere -

Istanza cautelare

Il docente, precario e privo di reddito e senza occupazione, ricorre ex art



700cpc al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio già riconosciuto dalla stessa amministrazione nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2021/2024 al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Difatti l'illegittima rettifica del punteggio ha determinato una retrocessione dell'istante nelle graduatorie ATA degli istituti scolastici ove presente in terza fascia.

IL pregiudizio subito dal ricorrente è peraltro irreparabile atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali.

Evidente la sussistenza dei requisiti previsti dall'art 700 cpc .

IL mancato riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'enaip, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico , in favore del ricorrente, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste in occasione dello anno scolastico in corso e nei successivi in vigore della graduatoria . Difatti il ricorrente successivamente alla rettifica del punteggio non ha ricevuto alcuna convocazione, Pertanto si risolverà in una perdita di professionalità e di chance , con riferimento alle possibili supplenze annuali giusta la graduatoria in vigore per il triennio 21/24

*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI



Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti,

preliminarmente, accogliere l'istanza cautelare attribuendo il punteggio maturato per il servizio prestato alle dipendenze dell'enaip Ragusa disponendo la correzione della graduatoria personale ATA triennio 21/24 nel merito accertare e dichiarare la illegittimità nullità del provvedimento di rettifica delle graduatorie ATA triennio 21/24 per la provincia di Ragusa per i profili professionali assistente amministrativo collaboratore scolastico, nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso,

-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere valutato nella graduatoria ATA- profilo collaboratore scolastico per la provincia di Ragusa, il servizio prestato presso l'enaip come già riconosciuto ante rettifica.

-per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il personale Ata – profilo assistente amministrativo collaboratore scolastico, e reintegrare il ricorrente nel posto che occupava prima della risoluzione del contratto

Con riconoscimento giuridico e con diritto al risarcimento dei danni per la retribuzioni non corrisposte

Con ogni consequenziale statuizione per spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art.9 del D.P.R n. 115/2002 si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile ed il ricorrente è in possesso dei requisiti reddituali per ottenere l'esenzione.

Sin dora si chiede di essere autorizzata di effettuare le notifiche ai controinteressati mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale



del MIUR .

Si produce copia dei seguenti documenti:

decreto 50/21

domanda inserimento in graduatoria, graduatoria,

convocazione Istituto Pirandello

convocazione presso altri istituti

decreto rettifica punteggio

circolare nota enti formazione

statuto enaip, lettera licenziamento operata dall'enaip a seguito di cessazione

accreditamento regionale , estratto contributivo

Ragusa, 4 ottobre .2021

Avv. Cecilia Licitra

